

REGOLAMENTO DIDATTICO DELLA FACOLTÀ DI GIURISPRUDENZA

ART.1 Ambito del Regolamento

Il presente Regolamento disciplina le modalità di funzionamento della Facoltà e dei suoi organi, a norma dell'art. 6, comma 2 del Regolamento didattico dell'Università degli studi di Palermo (approvato dal S.A. il 3 settembre 2001), nonché l'attività didattica svolta nella Facoltà di Giurisprudenza.

PARTE PRIMA ORGANIZZAZIONE E FUNZIONAMENTO

ART.2 Organizzazione della Facoltà

1. Sono organi della Facoltà:

- il Preside, la cui elezione, durata in carica e funzioni sono disciplinate dall'art. 18 dello Statuto;
- il Consiglio di Facoltà, nella composizione e con le funzioni stabilite dall'art. 17 dello Statuto e dall'art 7 del Regolamento didattico di Ateneo ;
- la Giunta di presidenza;
- i Consigli dei Corsi di Laurea, nella composizione e con le funzioni stabilite dall'art. 19 dello Statuto e dall'art. 8 del Regolamento didattico di Ateneo;
- la Conferenza permanente dei Presidenti dei Corsi di Laurea;
- la Commissione didattica.
- Il Nucleo per l'orientamento (art. 14 del Regolamento didattico di Ateneo)

ART.3 II Preside

1. Il Preside esercita le funzioni di cui all'art. 18 dello Statuto e le altre attribuitegli dalle norme vigenti secondo le disposizioni del presente regolamento.

ART.4 II Consiglio di Facoltà

1.11 Consiglio di Facoltà è convocato dal Preside in via ordinaria una volta al mese, tranne ad agosto, ed in via straordinaria ogni qualvolta risulti necessario, anche su iniziativa di un quinto dei componenti del Consiglio. All'inizio dell'anno accademico il Preside predispose e diffonde il calendario delle sedute ordinarie.

2. L'ordine del giorno viene predisposto dal Preside. Sono inseriti nell'ordine del giorno anche gli argomenti indicati dalla Giunta di presidenza o da uno dei suoi componenti in ordine alle materie a lui eventualmente delegate ai sensi del successivo articolo 5, ovvero da un decimo dei componenti del Consiglio di Facoltà.

3. La convocazione, con indicazione del giorno, ore e luogo dell'adunanza e dell'ordine del giorno, deve essere effettuata e comunicata ai componenti del Consiglio almeno cinque giorni prima della data stabilita per l'adunanza. In caso di urgenza la convocazione dovrà essere comunicata almeno tre giorni prima della data stabilita per l'adunanza. La documentazione relativa ai punti all'O.d.G. è disponibile tre giorni prima presso gli uffici di presidenza o in caso di urgenza ventiquattrore prima.

4. La convocazione è comunicata presso le sedi di servizio del personale docente e del personale TA, ed al domicilio dei rappresentanti degli studenti.

5. Il Consiglio di facoltà risulta regolarmente riunito e le relative sedute sono valide in presenza della metà più uno dei componenti.

6. Gli assenti aventi diritto al voto deliberativo, che abbiano giustificato tempestivamente l'assenza, e i professori fuori ruolo non concorrono alla determinazione del numero legale. Trascorsi trenta minuti dall'orario di convocazione senza che si sia raggiunto il numero legale, la relativa seduta non avrà luogo e la mancata effettuazione della seduta sarà appositamente verbalizzata con l'indicazione dei nominativi dei componenti presenti e degli assenti giustificati.

7. Il Consiglio di Facoltà è presieduto dal Preside o, in caso d'impedimento, dal Decano.

8. Il Presidente:

accertata la presenza del numero legale, dichiara aperta la seduta;

dirige la discussione, coordinando la trattazione degli argomenti posti all'ordine del giorno, mettendo in votazione le relative proposte di deliberazione e proclamandone il risultato;

può togliere la parola ove l'intervenuto ecceda dai previsti limiti temporali;

aggiorna o dichiara sciolta la seduta.

9. Le funzioni di segretario del Consiglio sono svolte, di norma, dal ricercatore confermato più giovane in base al ruolo. Per le deliberazioni che la legge riserva ai professori di prima e/o di seconda fascia, le funzioni di segretario sono svolte rispettivamente dal professore di prima e/o di seconda fascia più giovane in base al ruolo.

10. Il segretario ha l'obbligo di verbalizzare i lavori delle sedute del Consiglio, avendo cura di riportare in ordine cronologico i nominativi dei componenti intervenuti e le posizioni degli stessi rappresentate in merito agli argomenti dell'ordine del giorno posti in discussione, nonché l'allontanamento degli stessi dal Consiglio. In questo caso ha l'obbligo di verificare se l'allontanamento determina il venir meno del numero legale, di segnalarlo al Presidente che scioglie il Consiglio. Eventuali trascrizioni integrali, a verbale o dichiarazioni di voto dovranno essere effettuate per iscritto dai componenti interessati e consegnate dagli stessi direttamente al segretario nel corso della seduta.

11. A solo fine di coadiuvare il segretario nella funzione di verbalizzazione e/o per assolvere a compiti strumentali all'efficace svolgimento delle sedute, potranno partecipare alle medesime Funzionali della presidenza, previa autorizzazione del Preside e senza la facoltà alcuna di intervenire nella trattazione degli argomenti all'ordine del giorno.

12. Per ciascuno degli argomenti dell'ordine del giorno posti in discussione ogni componente ha la facoltà di intervenire una sola volta e per non più di cinque minuti e il diritto di replica per una sola volta. Esauriti gli interventi, il Presidente dichiara chiusa la discussione ed invita il Consiglio a deliberare. Avviate le operazioni di voto nessun componente potrà prendere la parola, se non per la relativa dichiarazione.

13. Se un componente del Consiglio pronuncia parole sconvenienti ovvero turba con il suo contegno la libertà delle decisioni o l'ordine della seduta, il Presidente può disporre l'esclusione dall'aula per il resto della seduta.

14. La votazione avviene, di norma, a scrutinio palese. Per le decisioni che la legge riserva a particolari categorie, la votazione può avvenire a scrutinio segreto e, comunque, con voto limitato agli appartenenti alle medesime categorie. Le votazioni riguardanti singole persone avvengono a scrutinio segreto.

15. Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei presenti, salvo che per determinati argomenti non sia espressamente prevista una diversa maggioranza.

ART.5 La Giunta di Presidenza

1. La Giunta di Presidenza viene eletta, ai sensi del vigente statuto di ateneo, dal Consiglio di Facoltà nella medesima seduta in cui si procede alla elezione del Preside e dura in carica per un triennio.

2. La Giunta di Presidenza è composta:

- dal Preside

- da un Professore Ordinario

- da un Professore Associato
- da un Ricercatore Confermato
- da un Rappresentante degli studenti

3. La Giunta è convocata e presieduta dal Preside. Le funzioni di segretario verbalizzante sono svolte da un funzionario della presidenza designato dal Preside.

4. La Giunta di Presidenza svolge le seguenti funzioni:

- propone al Preside, su iniziativa anche di uno solo dei suoi componenti per la materia delegatagli, l'inserimento di argomenti nell'ordine del giorno; la proposta non ha carattere vincolante;
- formula proposte al Consiglio di Facoltà, relative al coordinamento delle attività didattiche dei Corsi di laurea afferenti alla Facoltà sentito il Coordinamento permanente dei Presidenti dei Corsi di laurea e provvede, prima dell'inizio di ciascun anno accademico alla pubblicazione della guida dello studente, che deve essere distribuita gratuitamente agli studenti;
- propone al Consiglio di Facoltà la ripartizione dei fondi destinati alla didattica;
- sottopone all'esame del Consiglio i piani di sviluppo elaborati dalle strutture didattiche, da presentare al senato accademico;
- istruisce le proposte di modifica delle norme dello Statuto di Ateneo e del Regolamento didattico di Ateneo riguardanti la Facoltà ed i Corsi di Laurea ad essa afferenti, nonché le proposte di modifica al regolamento di facoltà;
- elabora il documento di programmazione didattica ed il manifesto degli studi da proporre all'approvazione del Consiglio di facoltà;
- delibera in materia di autorizzazione di viaggi, di nulla osta allo svolgimento di attività che i docenti intendano effettuare all'esterno della Facoltà e designa i componenti di commissioni di Concorso, su richiesta di Enti pubblici o privati,
- rappresenta alla Facoltà le esigenze connesse a particolari istanze formulate da appartenenti al personale docente e non docente e dagli studenti;
- svolge ulteriori compiti di istruzione e di coordinamento con riferimento a qualsiasi altra attività di competenza del Consiglio di facoltà o del Preside;
- autorizza il passaggio degli studenti dal corso di appartenenza ad altro corso, in caso di moduli didattici distinti in più corsi.

5. Per le decisioni che la legge riserva a particolari categorie la partecipazione al voto è limitata agli appartenenti a queste categorie.

6. La giunta può attribuire, mediante delega, particolari funzioni ad essa spettanti a singoli componenti.

7. In ordine al funzionamento della giunta si applicano in quanto compatibili le norme in tema di Consiglio di Facoltà.

ART.6 II Consiglio di Corso di Laurea

1. La Presidenza del Consiglio di Corso di Laurea spetta al Presidente che lo convoca. Tutti coloro che ne hanno titolo devono essere convocati quattro giorni prima dell'adunanza, salvo il caso di urgenza, con avviso scritto contenente l'indicazione degli oggetti da trattare.

2. L'adunanza è valida se interviene la maggioranza dei componenti; nel computo non si tiene conto degli assenti giustificati.

3. Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei presenti, salvo che per determinati argomenti sia diversamente disposto da altre norme. In caso di parità prevale il voto del Presidente.

4.11 Consiglio di Corso di Laurea designa tra i docenti di ruolo o supplenti un segretario che coadiuva il Presidente nella gestione dell'adunanza e cura la verbalizzazione delle sedute.

5. Nel caso di assenza o impedimento del segretario designato, sarà il Presidente ad indicare, di volta in volta, chi dovrà assumerne le funzioni.

ART.7 La Conferenza permanente dei Presidenti di corsi di laurea.

1. La Conferenza permanente dei Presidenti dei corsi di Laurea è organo consultivo della Giunta di Presidenza. Alla Conferenza è attribuita una funzione di coordinamento dell'attività didattica tra i diversi Corsi di laurea e può avanzare proposte sia alla Giunta che al Consiglio di Facoltà in ordine a decisioni connesse al miglior coordinamento dell'attività didattica della Facoltà. Per lo svolgimento di queste attività la Conferenza può nominare un suo rappresentante che sarà di volta in volta invitato a partecipare ai lavori della giunta o ascoltato in Consiglio di facoltà. La Conferenza ha inoltre il potere di rappresentare le esigenze didattiche della Facoltà presso i Consorzi.

ART.8 La Commissione didattica

1. La Commissione si qualifica come osservatorio permanente delle attività didattiche, ed effettua le attività, gli studi e le rilevazioni di cui all'ari 15 del Regolamento Didattico di Ateneo.

2. Presso ciascun Corso di Laurea è istituita una Commissione Didattica. Commissioni uniche possono essere istituite per i Corsi delle stesse Facoltà che condividono gli obiettivi qualificanti.

3. In particolare ha il compito di:

a) effettuare verifiche e rilevazioni statistiche sui vari aspetti dell'attività didattica, predisponendo, in particolare, specifici questionari da sottoporre agli studenti, ai sensi dell'ari. 1 comma 2 della legge 19.10.1999 n. 370 e successive modifiche;

b) vigilare sull'ordinato andamento dei Corsi, sull'effettivo coordinamento delle attività didattiche, sulla qualità dell'offerta formativa, sulla coerenza tra programmazione didattica e relativa attuazione, anche con riferimento all'obiettivo di favorire la ordinaria corrispondenza tra durata curriculare prevista e durata effettiva dei Corsi di Laurea;

e) proporre al Consiglio di Facoltà ogni iniziativa atta a migliorare l'organizzazione della didattica;

d) esprimere pareri al Consiglio di Facoltà sui regolamenti didattici dei Corsi di Laurea e sulla effettiva coerenza tra i crediti assegnati alle varie attività formative e gli specifici obiettivi formativi programmati

4. Ciascuna Commissione Didattica è composta dal Presidente del Corso di Laurea o da chi

lo sostituisce, a cui è affidata la presidenza, da un numero di docenti designati dal

Consiglio di Corso di Laurea pari al numero dei rappresentanti degli studenti in seno al

Consiglio di corso di Laurea e dai rappresentanti degli studenti in seno al Consiglio di

corso di Laurea. Partecipa, con voto consultivo, il Titolare della segreteria studenti della

Facoltà o un suo delegato ed il Responsabile dei Servizi Didattici o un suo delegato.

E' convocata dal Presidente, o da chi lo sostituisce, senza particolari formalità. Le

deliberazioni sono prese a maggioranza dei presenti. Dura in carica tre anni.

ART.9 II Nucleo per l'orientamento

1. Nell'ambito del progetto generale per l'orientamento promosso dall'Ateneo è istituito presso la Facoltà il Nucleo per l'Orientamento.

2. Il Nucleo è così composto:

- I Presidenti dei Corsi di Laurea o i docenti da loro delegati

- due rappresentanti degli studenti

3. Il Nucleo:

- assicura accoglienza, sostegno e assistenza agli studenti al fine di orientare la scelta nella fase precedente alle iscrizioni e di prevenire la dispersione ed il ritardo negli studi e di raccordare il Corso di laurea con gli sbocchi professionali;

- sostiene iniziative dirette a far superare agli studenti le eventuali difficoltà di avvio agli studi (ad es. debito formativo) e a consentire agli stessi di poter proseguire proficuamente negli studi e di raccordare il Corso di Laurea con gli sbocchi professionali;

- in particolare promuove attività didattiche formative propedeutiche, intensive di supporto e di recupero, finalizzate a consentire l'assolvimento del debito formativo e a consentire l'accesso al primo anno di corso, attività di tutorato finalizzate all'accertamento e al miglioramento della preparazione dello studente mediante un approfondimento personalizzato della didattica finalizzato al superamento di specifiche difficoltà di apprendimento, nonché attività di incremento ed integrazione dell'offerta formativa prevista dagli ordinamenti didattici (seminari, esercitazioni, corsi di formazione, etc.), anche nell'ambito della incentivazione dell'impegno didattico dei professori e ricercatori (v. art 24).

PARTE SECONDA ATTIVITÀ⁵ DIDATTICA

ART.10 La Facoltà

1. La Facoltà di Giurisprudenza dell'Università di PALERMO ha sede in Palermo, via Maqueda,n.172 . Essa conferisce:

- Il Diploma di Laurea in Scienze Giuridiche afferente alla classe 31 (già Corso di Laurea in Giurisprudenza) con sede in Palermo e in Trapani;

- Il Diploma di Laurea in Operatore in Relazioni Industriali (già Diploma Universitario in Operatore in Relazioni industriali) con sede in Trapani;

- Il Diploma di Laurea in Operatore della Pubblica amministrazione (già Diploma Universitario in Operatore della pubblica amministrazione) con sede in Agrigento ;

- Il Diploma di Laurea in Operatore Giudiziario (già Diploma Universitario in Operatore giudiziario)con sede in Erma;

- Il Diploma di Laurea Specialistica in Giurisprudenza;

- Il Diploma di Laurea Specialistica in Teoria e Tecniche della Normazione(corso di Laurea attivato insieme alla Facoltà di Scienze delle Comunicazioni) ;

-1 Diplomi di Master di I e II livello

ART.11 Ordinamenti didattici

1. Gli ordinamenti didattici dei suddetti corsi di Laurea, Laurea Specialistica, Diploma di Specializzazione e Corsi di Perfezionamento Scientifico (*Master di I e II livello*) sono disciplinati dai rispettivi Regolamenti, in conformità alle disposizioni contenute nel D.M. 3 novembre 1999 n. 509, pubblicato su G.U. n. 2 del 4.1.2000, nel D. M. 4 agosto 2000, pubblicato su G. U. n. 245 del 19.10.2000, e nel D. M. 28.11 2000, pubblicato su G. U. n. 17 del 23.1.2001 e successive modificazioni.
2. Tutti gli insegnamenti sono di norma tenuti in forma compatta per almeno tredici settimane di effettiva attività per una durata complessiva corrispondente al numero dei crediti assegnati all'insegnamento o modulo.
3. L'articolazione delle attività didattiche può avvenire anche per cicli coordinati di lezioni ed esami di durata inferiore a quella prevista nel precedente comma, secondo specifiche determinazioni del Consiglio di Corso di Laurea.
4. Nell'organizzare il piano di studi la Facoltà potrà attivare, oltre ai corsi di insegnamento monodisciplinari, corsi integrati.
5. Al fine di facilitare il ricorso a esperienze e professionalità esterne, il corso di insegnamento potrà comprendere moduli da affidare a professori a contratto.

ART.12 Obiettivi formativi

1. Gli obiettivi formativi sono costituiti dall'insieme di conoscenze e abilità che caratterizzano il profilo culturale e professionale, al conseguimento delle quali il corso di studio è finalizzato. I Regolamenti dei Corsi di Laurea, in conformità con le disposizioni contenute nel D.M. 3 novembre 1999 n. 509, pubblicato su G.U. n. 2 del 4.1.2000, nel D. M. 4 agosto 2000, pubblicato su G. U. n. 245 del 19.10.2000, e nel D. M. 28.11 2000, pubblicato su G. U. n. 17 del 23.1.2001 e successive modificazioni, definiscono l'obiettivo formativo specifico del corso, l'elenco delle attività formative, l'assegnazione dei crediti formativi, i requisiti di ammissione ai Corsi e le disposizioni relative all'assolvimento del debito formativo, la tipologia e le modalità di superamento della prova finale per il conseguimento del titolo di studio.

ART.13 Iscrizione ai corsi

- 1.1 titoli di ammissione ai corsi di Laurea e di Laurea Specialistica sono quelli previsti dal Regolamento dei Corsi di Laurea. I requisiti di ammissione ai Corsi e le disposizioni relative ad attività formative allo scopo di consentire l'assolvimento del debito formativo sono disciplinate dai Regolamenti dei rispettivi Corsi di Laurea tenuto conto delle proposte formulate o dalle soluzioni offerte dal Nucleo per l'Orientamento.

ART.14 Attività didattica e frequenza degli studenti

1. Tutti gli insegnamenti impartiti nel Corso di laurea e nei corsi di diploma si svolgono attraverso lezioni, seminari ed esercitazioni.
2. Le lezioni sono tenute, nei periodi indicati dal calendario accademico, in almeno tre ore settimanali dislocate in giorni distinti, secondo Voiario approvato dal Consiglio di Facoltà ^ comunicato agli studenti mediante affissione nei locali della Facoltà e dei singoli Corsi di laurea. Nella predisposizione dell'orario si deve tener conto anche delle esigenze degli studenti, al fine di evitare una frequenza frammentata che ostacoli un'adeguata preparazione degli esami.
3. L'attività didattica dei Corsi di laurea si articola in due cicli, che i rispettivi Consigli devono organizzare sulla base del seguente calendario di massima:

primo ciclo: dal 1 ottobre al 23 dicembre (con eventuale prosecuzione dall'8 al 18 gennaio)

secondo ciclo: dal 25 febbraio al 30 maggio (con sospensione dal giovedì prima di Pasqua al lunedì successivo).

- 4.1 corsi di insegnamento possono essere annuali o semestrali.

Il numero delle ore di lezioni di ogni corso di insegnamento è corrispondente al numero dei

crediti assegnati a ciascuna disciplina o a ciascun modulo.

5. Il Consiglio di Facoltà con il consenso del titolare dell'insegnamento, determina, in sede di programmazione didattica, la durata annuale, in uno o due cicli o semestrale dei singoli corsi di insegnamento. Gli insegnamenti annuali a carattere istituzionale si svolgono in due cicli.

I Consigli di Corso di laurea provvedono annualmente, sentito il titolare dell'insegnamento e in sede di coordinamento delle attività didattiche e di studio, all'armonica distribuzione dei singoli moduli didattici, annuali o semestrali fra i due cicli nei quali si articola il calendario accademico, tenuto conto degli spazi didattici disponibili e delle propedeuticità.

6. Le sessioni di esami di profitto sono tre: due ordinarie, ciascuna a termine di ogni ciclo, ed una straordinaria immediatamente prima del primo ciclo.

7. La prima sessione consta di tre appelli, così dislocati:

1 appello 20 gennaio

2 appello 4 febbraio

3 appello 18 febbraio

8. La seconda sessione consta di tre appelli, così dislocati:

1 appello 3 giugno

2 appello 18 giugno

3 appello 5 luglio

9. La terza sessione consta di un appello:

-18 settembre

10. Un ulteriore appello per i fuori corso di cui all'art.26, 2° comma del Regolamento didattico di Ateneo:

16 dicembre

11. Le sessioni di esami di laurea sono tre, con inizio rispettivamente:

18 febbraio

11 luglio

25 ottobre

12. Il calendario delle prove finali prevede almeno 3 sessioni, coordinate alle tre sessioni d'esame, fissate con delibera del Consiglio di Facoltà.

13. I seminari e le esercitazioni sono fissati dal docente ufficiale della materia, evitando, ove possibile, che si sovrappongano alle lezioni del medesimo anno di corso, relative alle materie fondamentali.

14. I docenti assolvono i propri impegni didattici in conformità con quanto previsto dall'art.27 del Regolamento Didattico d'Ateneo.

ART.15 Esami e verifiche

1. Tutti gli insegnamenti impartiti nei corsi di Laurea e Laurea Specialistica si concludono con un esame che può essere svolto in forma scritta, in forma orale o in forma scritta e orale, secondo le modalità indicate nel Regolamento Didattico d'Ateneo. 2. I crediti corrispondenti a ciascuna attività formativa sono acquisiti dallo studente con il superamento dell'esame o di altra forma di verifica del profitto stabilita dal Consiglio di Corso di Laurea.

3. La valutazione del profitto in occasione degli esami può tenere conto dei risultati conseguiti in eventuali prove di verifica o colloqui sostenuti durante lo svolgimento del Corso di insegnamento corrispondente.

4. La votazione viene espressa in trentesimi. Il voto minimo per il superamento dell'esame è di diciotto trentesimi. La Commissione giudicatrice può, all'unanimità, aggiungere al massimo dei voti la lode."

5. Nel caso in cui lo studente ritenga di interrompere l'esame prima della sua conclusione o, seguendo il consiglio della Commissione, si ritiri, viene riportata esclusivamente sul verbale la notazione: 'ritirato'; in tal caso lo studente può presentarsi nell'appello successivo se autorizzato dal Presidente della Commissione.

6. Le prove di verifica del profitto diverse dagli esami si terranno di norma, come gli esami, a conclusione del Corso, e si risolveranno in un riconoscimento di "idoneità" riportato sul libretto personale dello studente con la possibilità di aggiungere un giudizio relativo alla valutazione dei risultati: Sufficiente, Discreto, Buono, o Ottimo.

7. L'acquisizione dei crediti assegnati ad attività formative diverse dagli insegnamenti consiste nel superamento di altre prove di verifica (prove orali o scritte, pratiche, grafiche, tesine, colloqui, test etc.) appositamente stabilite dal Consiglio di Corso di laurea competente allo scopo di valutare il conseguimento degli obiettivi formativi previsti per ciascun insegnamento.

8. Tutte le prove orali di esame e di verifica del profitto sono pubbliche. Qualora siano previste prove scritte, il candidato ha il diritto di prendere visione dei propri elaborati dopo la correzione.

9. Le Commissioni giudicatrici degli esami e delle altre prove di verifica del profitto sono nominate dal Presidente di Corso di laurea e sono composte da almeno due membri, il primo dei quali è sempre il titolare del Corso di insegnamento, che svolge le funzioni di Presidente della Commissione; il secondo è un altro Docente del medesimo o di affine ambito disciplinare o un cultore della materia. Sono cultori della materia i dottori e i dottorandi di ricerca nella materia di esame o in materia affine. Negli altri casi, i cultori della materia devono essere in possesso da almeno due anni di laurea specialistica o di laurea conseguita in base alle normative previgenti e sono dichiarati tali dal Consiglio di Facoltà su proposta motivata del Presidente della rispettiva Commissione all'inizio di ogni anno accademico sulla base di curricula e pubblicazioni specifiche, nonché dell'accertata necessità di provvedervi in vista del buon andamento dell'attività didattica e del regolare svolgimento degli esami

10. Il verbale di esame è firmato dal presidente e dai membri della commissione o della sottocommissione giudicatrice. I presidenti delle commissioni hanno l'obbligo di curare la

consegna del verbale debitamente compilato in tutte le sue parti alle rispettive Segreterie studenti, di norma entro 24 ore dalla conclusione di ciascuna sessione d'esame. Il voto di esame sarà riportato sul verbale e sul libretto.

ART.16 Docenza

1. La copertura dei corsi attivati è assicurata, nel rispetto delle leggi vigenti, su delibera del Consiglio di Facoltà da professori di ruolo afferenti ai settori scientifico-disciplinari indicati negli ordinamenti didattici nazionali e da professori di ruolo di settori ritenuti dalla Facoltà affini, ovvero per affidamento o supplenza da professore di ruolo o ricercatore. In mancanza la copertura dell'insegnamento può essere assicurata mediante contratti di diritto privato. I titolari degli insegnamenti possono prevedere, nell'ambito di criteri fissati dal Senato accademico, l'affidamento ai dottorandi di ricerca - di concerto con il docente tutor - e agli assegnisti di ricerca - di concerto con il Responsabile dell'attività di

ricerca - di una limitata attività didattica sussidiaria o integrativa che non deve in ogni caso compromettere l'attività di formazione e di ricerca. Le delibere relative alla determinazione e alla collocazione all'interno degli ordinamenti didattici di vario livello di tale attività didattica sono prese dalle Facoltà interessate, sentito il parere del Dipartimento interessato che deve essere reso entro 15 giorni dalla richiesta, trascorsi i quali esso si intende reso favorevolmente. Tale collaborazione didattica dei dottorandi e degli assegnisti resta comunque facoltativa, non implica oneri finanziari e non dà luogo a diritti in ordine all'accesso ai ruoli delle Università.

ART.17 Norme generali sulla prova finale

1. Per accedere alla prova finale lo studente deve avere acquisito l'ammontare di crediti universitari previsto dal relativo regolamento di Corso. Le Commissioni giudicatrici della prova finale sono nominate dal Presidente del Corso di Laurea e sono composte da almeno 7 docenti.
2. Potranno far parte della Commissione giudicatrice della prova finale anche docenti di Facoltà diverse da quelle cui sono iscritti i candidati, nonché professori a contratto.
3. La disciplina concernente l'esame di Laurea e di Laurea Specialistica è contenuta nei regolamenti di Corso di Laurea.

ART.18 Manifesto degli Studi e Calendario accademico

1. Le attività didattiche relative a ciascun anno accademico non possono avere inizio, ad eccezione delle attività di orientamento, prima del 15 settembre immediatamente precedente l'inizio dell'anno accademico medesimo e non possono concludersi, ad eccezione degli esami di laurea, dopo il 15 ottobre dell'anno solare successivo.
2. Le lezioni sono, di norma, sospese durante i periodi, di esami, salvo che durante gli appelli riservati agli studenti fuori corso, lavoratori, impegnati ad assolvere gli obblighi di leva, disabili o con responsabilità di famiglia; le lezioni inoltre verranno sospese per le vacanze di Natale dal 23 dicembre al 6 gennaio; nonché per le vacanze di Pasqua dal giovedì precedente la festività al mercoledì successivo, per la festa della Santa Patrona e per le festività nazionali.
3. Il Consiglio di Facoltà di norma entro il 31 maggio di ciascun anno deve deliberare il Calendario Accademico sulla base di quanto disposto dal presente articolo e dal Regolamento Didattico di Ateneo.
4. Il Consiglio di Facoltà approva annualmente, di norma, entro il 31 maggio, il Manifesto degli studi, risultante dall'insieme coordinato dei diversi Manifesti delle strutture didattiche (approvati entro il precedente mese di marzo), comprensivi dell'articolazione didattica dei Corsi di laurea interni proposti dai Consigli di Corso di laurea.

ART.19 Corsi di Perfezionamento scientifico. Master

1. La Facoltà può attivare Corsi di perfezionamento scientifico e di alta formazione permanente e ricorrente e aggiornamento professionale, successivi al conseguimento della Laurea o della Laurea specialistica, alla conclusione dei quali sono rilasciati i Master universitari.
- 2.1 Master universitari possono essere di primo e di secondo livello. Per accedere ai Master di primo livello è necessario aver conseguito la Laurea. Per accedere ai Master di secondo livello è necessario aver conseguito la Laurea specialistica o la Laurea conseguita in base alle normative previgenti all'applicazione del Regolamento Generale sull'Autonomia. I relativi regolamenti didattici possono prevedere la positiva valutazione di conoscenze inequivocabilmente definite e documentate, acquisite in ambiti professionali e di lavoro.
3. Per conseguire il Master universitario lo studente deve aver acquisiti almeno 60 crediti/anno oltre a quelli acquisiti per conseguire la Laurea o la Laurea specialistica. La durata minima dei Corsi di Master universitario è di un anno.
4. L'offerta didattica dei Corsi di Master universitario deve essere specificamente finalizzata a rispondere a domande formative di cui è stato possibile individuare l'esistenza reale. A tale scopo l'impostazione degli Ordinamenti didattici relativi deve essere ispirata ad esigenze di flessibilità.
5. La Facoltà può istituire, in base ad accordi di cooperazione nazionale o internazionale Corsi di Master interuniversitario di primo e di secondo livello.

6. I Corsi di Master universitario possono essere attivati dalla Facoltà anche in collaborazione con enti esterni, pubblici o privati, in possesso di requisiti di elevata qualificazione culturale e scientifica e di personale, strutture ed attrezzature idonei.

ART.20 Guida dello studente

1. Ogni anno viene pubblicata, una *Guida dello studente*, contenente, oltre alle informazioni amministrative fondamentali, l'orario delle lezioni, gli insegnamenti impartiti dai vari docenti per ciascun anno, il programma delle lezioni, l'indicazione dei libri di testo consigliati (con il numero di pagine) o degli altri strumenti didattici, le modalità dell'esame, l'orario di ricevimento dei docenti e ogni altra notizia utile.

2. La guida viene distribuita agli studenti gratuitamente e sarà disponibile a partire dal 30 settembre.

ART.21 Crediti e obblighi formativi

1. L'unità di misura del lavoro richiesto allo studente per l'esplicitamento di ogni attività formativa prescritta dagli ordinamenti didattici dei Corsi di laurea per conseguire un titolo di studio universitario è il credito formativo.

2. L'unità di misura del credito, corrispondente a 25 ore di lavoro si compone di 8 ore di attività didattica assistita e di 15 ore di studio personale, sulla base di un numero di pagine da studiare di circa 70 (con una media di circa 4 pagine all'ora) o di equivalente unità didattica.

3.1 crediti acquisiti per il conseguimento di una Laurea o Laurea Specialistica non possono essere utilizzati per altri percorsi formativi dopo 10 anni dal conseguimento del titolo di studi se non dopo una positiva valutazione del Consiglio di Facoltà:

4. Nel caso in cui lo studente abbia interrotto gli studi per un periodo superiore a cinque anni, il riconoscimento degli studi svolti è subordinato ad una preventiva valutazione del Consiglio di Facoltà. La valutazione non è necessaria nei confronti dello studente in debito del solo esame di Laurea o di Laurea Specialistica.

ART.22 Diritto di accesso

1. E' garantito il diritto di accesso a qualsiasi documento, comprese le deliberazioni del Consiglio di Facoltà e di altri organi nei limiti e nelle forme di cui alla L. 241/1990 e norme integrative. E* istituito un apposito albo ufficiale della Facoltà per l'affissione degli atti ufficiali e di eventuali altri documenti di interesse generale della Facoltà. A tali atti va data la massima pubblicità possibile anche attraverso l'affissione in siti idonei.

ART.23 Corsi di studio seguiti presso Università Straniere

1. Gli studi seguiti all'estero, presso Università straniere, da studenti iscritti al corso di Laurea e ai corsi di Laurea Specialistica, sono disciplinati dal regolamento didattico d'Ateneo.

2. Il Consiglio di Facoltà può dettare norme integrative ai fini del riconoscimento degli esami sostenuti e della attribuzione dei crediti relativi.

ART.24 Attività studentesche autogestite

1.1 rappresentanti degli studenti in seno al Consiglio di Facoltà hanno diritto di riunirsi in appositi locali, messi a loro disposizione dalla Facoltà e di promuovere con gli organi competenti della Facoltà iniziative di natura didattica o culturale in genere. 2. Gli studenti possono organizzare servizi autogestiti a favore degli studenti per consentire l'integrazione nella vita della Facoltà.

ART.25 Tutorato

1. La Facoltà attraverso i suoi organi competenti (commissione didattica, nucleo di orientamento etc.) fornisce informazioni sull'utilizzo dei servizi ed assicura assistenza agli studenti; assicura altresì adeguate forme di tutorato destinate a migliorare l'incidenza formativa dell'esperienza universitaria, orientando e assistendo l'attività dello studente, anche in relazione al superamento delle prove di profitto e all'inserimento nel mondo del lavoro.

ART.26 Attività di Incentivazione

1. La Facoltà, sulla base del Regolamento per l'incentivazione dell'impegno didattico dei professori e dei ricercatori universitari, finanzia iniziative volte al miglioramento qualitativo e all'adeguamento quantitativo dell'offerta formativa anche attraverso le attività promosse dal Nucleo di Orientamento di cui all'ari 9 del presente regolamento.

ART.27 Trasferimenti, Passaggi e Corsi abbreviati

1. Gli studenti provenienti dalle medesime Classi di Laurea e Laurea Specialistica attivate presso altre Facoltà di Giurisprudenza, possono richiedere il riconoscimento dei crediti in precedenza acquisiti. Tale riconoscimento viene disposto dal Consiglio di Facoltà, su proposta della Giunta di Presidenza sulla base dei seguenti principi:

- Potranno essere accolte soltanto istanze di iscrizioni riguardanti gli anni di corso già attivati dalla Facoltà.
- Verranno riconosciuti, sempre che la Giunta accerti l'omogeneità di contenuto dei programmi, i crediti relativi ad insegnamenti attivati nel Corso in cui si chiede l'iscrizione se corrispondenti al numero di crediti attribuito nel nostro ordinamento. Se il numero di crediti attribuito al relativo insegnamento in altra Università è superiore al credito che nel nostro ordinamento viene assegnato al medesimo, verrà riconosciuto quello previsto dall'ordinamento della Facoltà. Se invece il numero di crediti assegnato all'insegnamento di cui si chiede il riconoscimento è inferiore la Commissione riconoscerà i crediti acquisiti dallo studente per quell'insegnamento prevedendo che i crediti mancanti potranno essere acquisiti previo superamento di una prova integrativa concordata con il docente titolare della stessa materia.
- Gli insegnamenti diversi da quelli impartiti nel corso in cui si chiede l'iscrizione saranno riconosciuti nei limiti del numero di crediti attribuiti per gli insegnamenti opzionali. Potranno inoltre essere riconosciuti i crediti acquisiti relativi alla conoscenza di una lingua straniera dell'unione Europea e quelli relativi alle conoscenze informatiche per un massimo di crediti che nell'ordinamento didattico viene previsto per tali attività. Sarà infine possibile chiedere il riconoscimento di ulteriori crediti per le attività formative di cui all'ari 10, comma 1, D.M. 509/99, anche utilizzando crediti relativi ad insegnamenti non riconosciuti sulla base dei suesposti criteri

2. Gli studenti provenienti da altre Classi di Laurea e Laurea Specialistica non attivate dalla Facoltà possono richiedere il riconoscimento dei crediti in precedenza acquisiti. Tale riconoscimento viene disposto dal Consiglio di Facoltà, su proposta della Giunta di Presidenza sulla base dei seguenti principi:

- Potranno essere accolte soltanto istanze di iscrizioni riguardanti gli anni di corso già attivati dalla Facoltà.
- Potranno essere riconosciuti i crediti acquisiti relativi alle attività formative a scelta dello studente, anche se aventi crediti attribuiti in numero diverso da quelli previsti dal nostro ordinamento.
- Potranno essere riconosciuti i crediti acquisiti relativi alla conoscenza di una lingua straniera dell'unione Europea e quelli relativi alle conoscenze informatiche per un massimo di crediti che nell'ordinamento didattico viene previsto per tali attività.
- Potranno essere riconosciuti, i crediti acquisiti relativi ad attività formative di cui all'art.10, comma 1, D.M. 509/99, anche utilizzando crediti relativi ad insegnamenti non riconosciuti sulla base dei suesposti criteri. Con riferimento a trasferimenti tra Classi di

Laurea o Laurea Specialistica attivati dalla Facoltà di Giurisprudenza i criteri di riconoscimento degli studi svolti sono stabiliti con delibera del Consiglio di Facoltà.

ART.28 Norme transitorie e finali

1. Le norme del Nuovo Ordinamento di cui al presente Regolamento e ai regolamenti dei Consigli di Corso di Laurea si applicano agli studenti immatricolati a partire dall'anno accademico 2001/2002. Tutti gli altri studenti hanno diritto di osservare la disciplina in vigore precedentemente; essi possono chiedere di optare per la disciplina degli studi prevista

dal Nuovo Ordinamento, presentando domanda, alla Segreteria Studenti, nei termini di cui ai successivi commi, per gli anni di corso che sono stati attivati; per gli studenti in mobilità tale termine non è perentorio. Il Consiglio di Facoltà delibera, di norma, entro il 30 settembre, indicando l'anno di corso al quale lo studente viene iscritto, le frequenze, i crediti e gli esami che possono essere convalidati, in coerenza con il nuovo percorso formativo al quale si chiede l'iscrizione rispetto agli studi già effettuati. Per gli anni di corso per i quali era prevista la possibilità di adozione di un piano di studio individuale lo studente deve presentare apposito piano di studi, entro il 31 luglio, qualora, ferme restando le 19 discipline fondamentali, voglia modificare la distribuzione delle materie nei singoli anni di corso, scegliendo materie diverse da quelle opzionali attivate dalla Facoltà, purché impartite in altri corsi di laurea dello stesso Ateneo o in Atenei di altre Università della Comunità Europea nel quadro dei Contratti istituzionali stipulati dall'Ateneo.

2. Quando due insegnamenti sono legati dal vincolo della propedeuticità, il rispetto di esso è da considerare assolto se uno dei due insegnamenti sia semestrale o sia svolto in modo compatto e l'altro sia impartito al II semestre. Resta comunque impregiudicato il vincolo di propedeuticità in relazione al superamento dell'esame.

3. Il piano di studi individuale è sottoposto all'approvazione del Consiglio di Facoltà che si pronuncia di norma entro il 30 settembre. Lo studente il cui piano di studi non sia stato approvato può richiedere di essere ascoltato dal Consiglio di Facoltà di Giurisprudenza o dalle apposite commissioni istruttorie.

4. Ove non abbia presentato alcun piano individuale o il suo piano non abbia conseguito l'approvazione, lo studente può sostenere l'esame di una delle materie opzionali attivate dalla Facoltà, seguendo le propedeuticità e la distribuzione nei vari anni indicate nel Manifesto degli Studi.

5. Ove non vi siano già Consigli di Corso di laurea attivati ed operativi per i Corsi di laurea e i Corsi di diploma in trasformazione, fino all'attivazione dei Nuovi Consigli di Corso di Laurea e alla nomina del Presidente le relative competenze sono attribuite rispettivamente al Consiglio di Facoltà e al Preside della Facoltà.

6. Le norme relative al calendario di esami si applicano anche agli studenti immatricolati prima dell'anno accademico 2001/2002. L'appello del 16 dicembre, in questo caso, sarà considerato appello straordinario.